



**CONFERENZA
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME**



150° anniversario
Unità d'Italia
aemilaundici



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1.9.APR.2012.....

12/65/CU10/C13



PROVVEDIMENTO NORMATIVO PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e l'UPI, nel condividere l'esigenza di una riforma del sistema nazionale di protezione civile, propongono una prima bozza di emendamenti finalizzati a migliorare la proposta di provvedimento approvata dal Consiglio dei Ministri, nell'ottica della leale collaborazione e nel tentativo di contemperare le esigenze di sostenibilità finanziaria dell'intero sistema e di chiarezza del modello di governance, in considerazione delle differenti realtà territoriali.

Ciò premesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e l'UPI ribadiscono la propria netta contrarietà all'ipotesi di adozione del provvedimento con decreto legge.

Attesa la necessità di un confronto col sistema delle autonomie regionali e locali la strada del disegno di legge è l'unica per noi percorribile. A questo fine la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e l'UPI si impegnano a elaborare in tempi rapidissimi i contenuti di un testo condiviso.

Roma, 19 aprile 2012

	<p>Legge n. 225 del 1992</p> <p>(soli articoli interessati dalla novella)</p> <p>TESTO CON MODIFICHE</p>
	<p>Art. 1</p> <p><i>Servizio nazionale della protezione civile.</i></p> <p>1. Il Servizio nazionale della protezione civile tutela le persone, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro dell'interno, un Ministro od un Sottosegretario specificatamente delegato, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni delle Stato, centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro od il Sottosegretario dell'interno si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e, ai sensi di quanto stabilito all'art 117 della costituzione, delle Regioni.</p>



	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.</i></p> <p>1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:</p> <p>a) eventi calamitosi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;</p> <p>b) eventi calamitosi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura, intensità ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;</p> <p>c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Attività e compiti di protezione civile.</i></p> <p>1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione del rischio di eventi di cui all'articolo 2, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa al verificarsi degli eventi di cui al predetto articolo. A questi fini, fra le tipologie di rischio rientrano quelli meteo-idrologici, idraulici, idrici, di instabilità dei versanti frana, sismici, vulcanici, di maremoto, di incendio, chimici, nucleari, industriali, aeronautici, e ambientali, sanitari, dei trasporti e quant'altro rivolto alla difesa dai rischi naturali delle popolazioni presenti sul territorio.</p>
--	--

2. La previsione consiste nelle attività, svolte con il concorso dei soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e dei rischi per i quali è possibile il preannuncio, il monitoraggio, la sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. L'attività di vigilanza è svolta attraverso presidi territoriali organizzati dai soggetti competenti in via ordinaria.

3. La prevenzione consiste nelle attività tecniche volte a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Ferme restando tutte le ordinarie competenze delle amministrazioni pubbliche, incluse le regioni e gli enti locali, la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica anche in attività non strutturali concernenti, ove necessarie, l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica, e l'attività esercitativa.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di ogni assistenza

5. Il superamento dell'emergenza consiste **unicamente** nell'attuazione da parte degli ~~organismi~~ **coordinata con gli** organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.



6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio,

6-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse allo scopo finalizzate ~~a legislazione vigente~~ e disponibili, a legislazioni vigenti, nei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati sui base del principio di sussidiarietà

Art. 3 bis

Sistema di allerta nazionale.

1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e ai Presidenti delle Giunte regionale o di quelle provinciali, nelle province autonome. La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 definisce i rapporti di responsabilità nel processo di emanazione dell'allerta per il rischio meteo-idrologico ed idraulico, formalizzando un sistema di allertamento nazionale condiviso.

2. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al successivo punto 4, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e



	<p>s.m.i., nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.</p> <p>3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.</p> <p>4. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (DMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND saranno stabiliti con successivo Decreto del Presidente della Repubblica.</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Stato di emergenza e potere di ordinanza.</i></p> <p>1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro o del Sottosegretario delegato, del Ministro dell'interno, acquisita l'intesa delle Regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti</p>
--	--



all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti, ~~ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera.~~

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i ~~sessanta~~ ~~trecentosessanta~~ centoventi giorni. Uno stato di emergenza dichiarato, ~~previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri,~~ può essere prorogato ovvero rinnovato con ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri per ulteriori ~~contenenti non più di quaranta~~ novanta giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle Regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari ~~alle prime~~ ~~necessità~~ alla tutela della privata e pubblica incolumità ed al ripristino dei servizi pubblici essenziali nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate, secondo il principio contenuto nel comma 5 dell'articolo 3.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2-~~a~~

~~seconda dell'autorità che le emana,~~
sono trasmesse per informazione ~~al~~
~~Ministro dell'interno ovvero~~ al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
ordinanze emanate entro il ~~ventesimo~~
centesimo giorno dalla dichiarazione
dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e non sono
soggette al controllo preventivo della
Corte dei Conti, e sono altresì trasmesse
al Ministero dell'economia e delle
finanze perché comunichi gli esiti della
loro verifica al Presidente del
Consiglio dei Ministri per i conseguenti
provvedimenti. Successivamente al
~~ventesimo~~ centesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza
le ordinanze sono emanate previo
concerto del Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili
finanziari.

~~3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,~~
~~ovvero, per sua delega ai sensi~~
~~dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il~~
~~coordinamento della protezione civile,~~
~~può emanare altresì ordinanze~~
~~finalizzate ad evitare situazioni di~~
~~pericolo o maggiori danni a persone e~~
~~a cose. Le predette ordinanze sono~~
~~comunicate al Presidente del Consiglio~~
~~dei ministri, qualora non siano di diretta~~
~~sua emanazione.~~

4. Il Capo del Dipartimento della
Protezione civile, per l'attuazione degli
interventi previsti nelle ordinanze di cui
al comma 2, si avvale delle
componenti e delle strutture operative
del Servizio Nazionale della Protezione
Civile, di cui agli articoli 6 e 11,
coordinandone l'attività e impartendo
specifiche disposizioni operative. Le
ordinanze emanate ai sensi del comma
2 individuano i soggetti responsabili per
l'attuazione degli interventi previsti ai
quali affidare ambiti definiti di attività,
identificati nel soggetto pubblico



ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile, ~~se delegato ai sensi del comma 2,~~ emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del

termine di durata dello stato di emergenza. ~~Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica.~~ Per le emergenze di tipo c) lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individuerà idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati dall'emergenza. I fondi sono utilizzati in deroga al patto di stabilità. Con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente

perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ~~e al Ministero dell'interne~~. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

5-ter. In relazione a una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire



della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Unificata ed il Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali, ~~nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali~~. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori

rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette maggiori



entrate sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alle strutture nazionali e/o regionali di protezione civile ~~alla Protezione civile~~ ovvero direttamente alle Amministrazioni interessate.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro

	<p>pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della PCM. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.</p> <p>6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Competenze del Prefetto</i></p> <p>1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.</p>
--	---



	<p>2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 2, il prefetto:</p> <p>a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno</p> <p>b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi di competenza della regione e dei sindaci dei comuni interessati; in accordo con la Regione coordina durante gli interventi le forze dello Stato di sua competenza;</p> <p>c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.</p> <p>3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.</p> <p>4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco</p> <p>1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di</p>
--	---



	<p>autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.</p> <p>2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.</p> <p>3. Il sindaco e' autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.</p> <p>4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile.</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,</p>
--	--



	<p>adottato entro sei tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina, senza nuovi o maggiori oneri, di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comprese le ispezioni e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile.</p> <p>2. Il sistema assicura la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.</p> <p>2-bis. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.</p> <p>3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142</p>
--	---

LEGGE 21.11.2000, N. 353
ATTIVITA' CONTRO GLI INCENTI BOSCHIVI E TRASFERIMENTO FLOTTA
CANADAIR

	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Lotta attiva contro gli incendi boschivi.</i></p> <p>1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala</p>
--	---



operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione Civile è trasferita al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
- b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,

riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civili da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in



	rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
--	---

**D.L. 29.12.2010, N 225 DEL 2010, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 10 DEL 2011
MILLE PROROGHE**

	Testo con modifiche
	<p align="center">Art. 2, comma 2-septies</p> <p>2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.»</p>

**D.L. 30 .12.2009, N. 195, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
26.2.2010, N. 26**

	Testo con modifiche
	<p align="center">Art. 15, Comma 2</p> <p>2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti</p>



	cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
--	---

NORME AGGIUNTIVE

Art.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 225 del 1992, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Solo in casi di assoluta necessità, da motivare adeguatamente previa verifica del programma presentato dal commissario per l'uscita dall'emergenza e per la chiusura della gestione, il termine può essere prorogato per il tempo strettamente necessario. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ~~ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno~~ sono individuate le amministrazioni pubbliche che subentrano con poteri ordinari alle predette gestioni. All'atto della chiusura di tali gestioni i commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

2. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

- a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 settembre 2007, n. 211, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623, e 19 gennaio 2010, n. 3840, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 2007, n. 246, e del 27 gennaio 2010, n. 21;
- b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237.

3. I commissari delegati di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del Comune di Firenze e del Comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri.

4. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con la regione interessata, sarà determinata la durata delle gestioni commissariali in corso.



Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

Art. 138.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi)

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, e' istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo e' alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992 ~~per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale.~~ Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni ~~disposte dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino, in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.~~ Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali.

Note:

in rosso grassetto le parole aggiunte

in barrato doppio grassetto le parole cancellate da questa versione

in barrato le parole già cancellate nel testo precedente

